

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

104.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 GENNAIO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI DINO FELISETTI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	1340	
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Istituzione del giudice di pace (<i>Approvato dal Senato</i>) (2976);		
PAZZAGLIA ed altri: Compensi per i giudici conciliatori e requisiti per la nomina (295)	1340	
PRESIDENTE	1340, 1341, 1342	
BOATO MARCO	1341	
DELL'ANDRO RENATO, <i>Relatore</i>	1341, 1342	
MACALUSO ANTONINO	1341	
MANNUZZU SALVATORE	1340	
MELLINI MAURO	1341	
ONORATO PIERLUIGI	1342	
SABBATINI GIANFRANCO	1341	
		Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):
		Modificazioni alla disciplina dell'arbitrato (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (3441)
		1342
		PRESIDENTE
		1342, 1348, 1350
		BOATO MARCO
		1350
		GARGANI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>
		1343
		MACALUSO ANTONINO
		1348, 1350
		MELLINI MAURO
		1347, 1350
		ONORATO PIERLUIGI
		1348, 1349, 1350
		RUSSO RAFFAELE
		1347
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		1350
		Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):
		Miglioramenti economici a favore del personale dell'amministrazione penitenziaria (<i>Approvato dal Senato</i>) (3833);

	PAG.
BIONDI e Bozzi: Estensione della indennità di servizio penitenziario a favore degli insegnanti elementari di ruolo in servizio presso gli istituti di prevenzione e di pena (1201)	1351
PRESIDENTE	1351, 1356, 1357, 1359
BOATO MARCO	1353, 1354, 1357, 1358, 1359
CARTA GIANUARIO	1359
GARGANI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	1351, 1354 1356, 1357, 1359
GRANATI CARUSO MARIA TERESA	1352, 1357, 1359
MACALUSO ANTONINO	1351, 1359
MELLINI MAURO	1351, 1359

La seduta comincia alle 10.

PIERLUIGI ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, che per la seduta odierna, i deputati Bianco Gerardo, Bubbico, Casini, Fontana Elio, Garavaglia, Garocchio, Gullotti, Mora, Orione, Pennacchini, Pucci e Sabatini sono sostituiti rispettivamente dai deputati Armato, Piccoli Maria Santa, Maroli, Contu, Zarro, Cristofori, Gaiti, Pisichio, Patria, Zaniboni, Gottardo e Rende.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del giudice di pace (Approvato dal Senato) (2976) e della proposta di legge Pazzaglia ed altri: Compensi per i giudici conciliatori e requisiti per la nomina (295).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione del giudice di pace », già approvato dal Senato nella seduta del 13 novembre 1981 e della proposta di legge di iniziativa dei deputati

Pazzaglia ed altri: « Compensi per i giudici conciliatori e requisiti per la nomina ».

Ricordo ai colleghi che nella seduta di ieri abbiamo chiuso la discussione sulle linee generali, riservandoci la trattazione approfondita di alcuni temi nel corso della discussione dell'articolato. Ricordo altresì che avevamo rinviato alla seduta di oggi ogni decisione circa la metodologia di lavoro da adottare per l'ulteriore esame dei provvedimenti in discussione, che dobbiamo affrontare prioritariamente rispetto ad altri. In sintesi, le proposte avanzate riguardavano la costituzione di un Comitato ristretto e l'audizione di alcune categorie di persone, quali i sindaci, i conciliatori, i rappresentanti del sindacato degli avvocati o dell'ordine degli avvocati. In ordine alle persone da sentire, possiamo in seguito vedere quali conviene convocare.

A questo punto vorrei che ci si pronunciasse su questi temi.

SALVATORE MANNUZZU. Il gruppo comunista avverte la necessità di approvare il provvedimento. Circa i tempi entro i quali dovrebbe lavorare un eventuale Comitato ristretto, ed ancor prima circa la nomina dello stesso, è ovvio che sono le parti politiche quelle che devono scegliere. Per quel che ci riguarda, risulta difficile dare una indicazione perché non sappiamo cosa vogliano gli altri gruppi; se la maggioranza intenda o meno apportare modifiche sostanziali che tocchino il tessuto del testo in esame. Se essa fosse orientata in questo senso, si potrebbe costituire un Comitato ristretto; in caso contrario questo non risulterebbe utile perché potremmo approvare il provvedimento più o meno così com'è.

Ricordo che il gruppo comunista si è astenuto dalla votazione del disegno di legge presso l'altro ramo del Parlamento. E qui alla Camera ha dimostrato alcune perplessità. Ciò non toglie che, come ho detto poc'anzi, la nostra intenzione sia quella di varare sollecitamente il provvedimento apportandovi le necessarie modifiche. Vorremmo conoscere però le posizioni degli altri gruppi. A questo fine non ci sembra possa essere utilizzata la seduta

odierna in quanto la maggioranza dei gruppi politici, escluso quello della democrazia cristiana che è rappresentato da una sola persona, non è presente. Forse il relatore, che appartiene ad un gruppo della maggioranza, può farci sapere qualcosa.

RENATO DELL'ANDRO, *Relatore*. Il relatore non rappresenta la maggioranza.

PRESIDENTE. Il problema è semplicemente quello di trovare un accordo operativo che ci consenta di approvare tempestivamente il provvedimento, cosa, questa, che è possibile, visto che c'è coincidenza di volontà politica sulla sostanza.

GIANFRANCO SABBATINI. Sono stato chiamato in causa e pertanto dirò il mio parere sulla questione.

Il gruppo della democrazia cristiana ha preso atto della relazione svolta dal collega Dell'Andro nella quale si riconosce per la parte di problematicità in essa contenuta, ma anche, ovviamente, per la parte positiva della stessa, indicativa della volontà di concludere l'*iter* del provvedimento. Noi non abbiamo, quindi, nessuna intenzione dilatoria, diciamo soltanto che ci sono alcuni problemi da affrontare. Non per nulla la Commissione ha preso in esame l'eventualità, anzi ha sostanzialmente deciso, di avviare una serie di audizioni, al fine di verificare quale impatto possa avere la legge sul mondo della giustizia.

Tutto questo ci porta, quindi, su una posizione che esplicheremo nel corso della discussione dell'articolato e che sarà tesa ad ottenere l'approvazione della legge nel più breve tempo possibile, con gli eventuali miglioramenti apparsi opportuni a seguito dello scambio di idee intercorso con gli operatori del diritto ed il mondo della giustizia nel periodo di tempo intercorso dal momento dell'approvazione del disegno di legge al Senato ad oggi, dato che si tratta di elementi che non possono essere ignorati.

Non siamo contrari all'ipotesi di costituzione in questa fase di un Comitato ristretto, che lavori nello stesso tempo in cui si svolgono le audizioni. Mi chiedo,

però, se non si possa trovare un diverso metodo di lavoro. Si potrebbe, ad esempio, iniziare l'esame dell'articolato e poi, così come è accaduto per la cosiddetta legge di «depenalizzazione», ove se ne dimostrasse la necessità, deliberare la costituzione di un Comitato ristretto. In questo modo, in ogni caso, si accorcerebbero i tempi di lavoro e contemporaneamente si darebbe il segnale politico della volontà di procedere in tempi brevi.

Il gruppo della democrazia cristiana si riserva, comunque, di presentare alcuni emendamenti, così come faranno probabilmente gli altri gruppi.

Voglio aggiungere ancora una cosa: se dovessimo verificare che il lavoro in Commissione si svolge in modo proficuo, allora potremmo arrivare rapidamente ad una conclusione; se si dovesse invece ricorrere al Comitato ristretto, sappiamo tutti che ciò comporterebbe una probabile dilazione dei tempi di approvazione.

Vi è poi il grosso problema, sollevato anche dal Presidente, che riguarda la necessità di affrontare quanto prima la questione della competenza dei pretori e dei giudici conciliatori, tema connesso a quello in discussione.

MARCO BOATO. Sono favorevole alle audizioni che ci ha proposto il Presidente, mentre sono contrario alla nomina di un Comitato ristretto, perché sono convinto che possiamo ugualmente apportare al testo le modifiche che riteniamo necessarie in sede di Commissione plenaria.

MAURO MELLINI. Ancora non è chiara la procedura che si seguirà nell'esame dell'articolato: personalmente non credo molto alle audizioni e penso che l'esame degli articoli abbia un carattere preliminare per il lavoro di un eventuale Comitato ristretto; in caso contrario sarebbe solo una perdita di tempo.

ANTONINO MACALUSO. Io penso che si possa cominciare a lavorare in Commissione, salvo poi decidere la costituzione di un gruppo informale di lavoro.

RENATO DELL'ANDRO, *Relatore*. Devo esprimere una certa soddisfazione per il fatto che già esiste una piattaforma comune sulla quale discutere. Ho apprezzato molto l'intervento del collega Mannuzzu che, pur sottolineando l'esigenza di concludere quanto prima possibile, ha sollevato alcune perplessità sugli articoli. Ringrazio anche l'onorevole Sabbatini, nelle cui dichiarazioni mi riconosco, per le problematiche da lui poste. Sia chiaro che non vi è alcuna volontà di rallentare l'iter del provvedimento, per cui, poiché pare che tutti i gruppi siano concordi sulla necessità di apportare alcune modifiche al testo in esame, pur mantenendo intatto lo spirito che pervade il provvedimento, non credo che la nomina di un Comitato ristretto sia il modo migliore per procedere, perché sicuramente rallenterebbe l'iter.

Pertanto sono anch'io del parere di continuare il lavoro in Commissione e di svolgere le audizioni informali in precedenza ipotizzate, purché queste avvengano prima che dell'esame degli articoli, altrimenti non servirebbero a nulla. A tal proposito ritengo opportuno sentire anche i rappresentanti degli avvocati, che fino a questo momento non abbiamo preso in considerazione.

Infine, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla necessità di evitare che questa legge penetri in una realtà incapace di recepirla. Per questo ci rivolgiamo al Governo e a coloro i quali sono impegnati in un'esatta applicazione della legge perché predispongano misure adeguate affinché non accada ancora una volta che, dopo aver legiferato, l'esperienza quotidiana vanifichi le nostre intenzioni.

PRESIDENTE. Mi sembra che tutti i gruppi siano contrari alla nomina in questa fase di un Comitato ristretto; tuttavia voglio ricordare che una volta iniziato lo esame degli articoli, non sarà più possibile nominare il comitato, ma solo costituire un gruppo informale di lavoro.

Circa le audizioni, vi è stato un orientamento generale per il loro svolgimento. Proporrò, a questo punto, di prevederle

ad una data praticabile, la più prossima possibile, ad esempio tra quindici giorni. Inoltre, concentrerei in una sola giornata tutte le audizioni, perché non possiamo incominciare l'esame dell'articolato se non dopo avere proceduto a tale adempimento. Bisogna anche tener conto che vi sono dei tempi tecnici di convocazione delle persone da ascoltare: dovremmo chiamare, ritengo, non più di tre sindaci (e sarà anche necessario individuare quali), non più di tre giudici conciliatori, una delegazione dell'esecutivo della giunta dell'ordine degli avvocati ed un'altra delegazione della giunta del sindacato degli avvocati. Dovremmo, pertanto, fissare una giornata *ad hoc* per questi incontri.

PIERLUIGI ONORATO. Ritengo che tre sindaci siano troppo pochi, in quanto debbono essere rappresentativi di ogni tipo di centro abitato, dalle grandi metropoli ai piccoli paesi, che hanno realtà ed interessi eterogenei.

PRESIDENTE. L'Ufficio di Presidenza si incaricherà di definire le questioni particolari.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla disciplina dell'arbitrato (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3441).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla disciplina dell'arbitrato », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 maggio 1982.

Ricordo che nella seduta del 19 gennaio scorso avevamo iniziato l'esame degli articoli approvando il primo e rinviando il seguito dell'esame del secondo, poiché era nata l'esigenza, sottolineata dal collega Onorato, di avere alcuni chiarimenti dal

Governo, con riferimento in particolare alle conseguenze di carattere fiscale di un lodo non registrato ma registrabile, ai fini dell'esecutorietà, solo alla distanza di un anno.

Prima di dare la parola al sottosegretario, onorevole Gargani, perché fornisca i chiarimenti richiesti, do per chiarezza nuovamente lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

I numeri 5 e 6 del secondo comma dell'articolo 823 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

« 5) l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;

6) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta; la sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri sono più di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi ».

Allo stesso articolo 823 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione ».

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei innanzitutto informare la Commissione che le precisazioni che fornirò sono il frutto di un lavoro, fatto da me personalmente insieme con l'ufficio legislativo del ministero, di consultazione con i rappresentanti degli arbitri.

Circa le preoccupazioni espresse per il fatto che con le modifiche proposte all'articolo 823 del codice di procedura civile non si indica un termine perentorio per l'ultima sottoscrizione, con eventuale pregiudizio per la valida conclusione del lodo, vorrei osservare che tale preoccupazione potrebbe parimenti manifestarsi nei confronti della normativa vigente che analo-

gamente non prevede alcun termine che non sia quello stabilito dalle parti o dalla legge per pronunciare il lodo. Nessun termine prevede l'attuale normativa per la sottoscrizione (comprensiva, ben sintende, dell'ultima sottoscrizione, nel caso del collegio) che non sia quello (articolo 820 del codice di procedura civile) stabilito dalle parti o dalla legge per pronunciare il lodo. Ed è a questo momento — « il *dies ad quem* è quello della pronuncia e si intende dell'avvenuta sottoscrizione » — affermano con il Satta la dottrina e la giurisprudenza assolutamente prevalenti — che decorrono i cinque giorni entro i quali, in base al primo comma dell'articolo 825 del codice di procedura civile, il lodo deve essere depositato in pretura. Pertanto, incombe agli arbitri l'obbligazione di apporre la sottoscrizione, al più tardi, l'ultimo giorno indicato dalle parti o dalla legge per la pronuncia del lodo. La situazione è pertanto analoga a quella della normativa proposta.

Ciò detto, non si disconosce la fondatezza della preoccupazione surrichiamata — valida anche con riferimento al vigente regime — circa gli effetti di un'eventuale tardiva (e cioè oltre il termine fissato per la pronuncia) sottoscrizione del lodo; indubbiamente la tardiva sottoscrizione è fonte di ripercussioni negative. Tuttavia, essa produce effetti meno gravi di quanto potrebbe a prima vista apparire; non solo, ma tale comportamento scorretto dell'arbitro è fortemente scoraggiato da una serie di fattori.

Innanzitutto, la mancata sottoscrizione in termini non impedisce affatto che essa possa intervenire in un momento successivo e rendere perfettamente valido il lodo. Questo, infatti, può essere impugnato per nullità, in base al numero 6 del primo comma dell'articolo 829 del codice di procedura civile, solo se la parte che intenda far valere questa causa di nullità abbia — articolo 821 — prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.

In secondo luogo, negli arbitrati amministrati - nei quali l'organo incaricato di sovrintendere allo svolgimento dell'arbitrato ha, tra gli altri, anche il potere di prorogare i termini (e questo non dobbiamo dimenticarlo) - ogni inconveniente di rilievo è evitato per la sussistente possibilità sia di imporre all'arbitro un termine per adempiere al proprio compito (che è quello di firmare ovvero di dichiarare che rifiuta di firmare) sia, ove le circostanze lo rendessero necessario, di provvedere alla sua sostituzione.

In terzo luogo - e mi pare che questo sia l'elemento più importante - a prescindere dal discredito che verrebbe a colpire l'arbitro, questi potrebbe essere tenuto al risarcimento dei danni nel caso di mancata pronuncia nei termini che causi l'annullamento del lodo, secondo quanto disposto dall'articolo 813 del codice di procedura civile.

Ulteriore remora alla tardiva sottoscrizione del lodo è costituita dal fatto che alla renitenza dell'arbitro conseguirebbe la mancata liquidazione dell'onorario dovutogli.

Come si è detto, la situazione non cambia per effetto delle proposte di modifica contenute nel disegno di legge - e questo il presidente lo ha ripetuto fino alla noia - in quanto è sempre entro il termine stabilito per la pronuncia che deve aver luogo la sottoscrizione del lodo e non si vede quale utile finalità potrebbe derivare dalla fissazione di un diverso ed antecedente termine perentorio per l'applicazione dell'ultima sottoscrizione, non senza osservare che si cadrebbe in una vera contraddizione in termini in quanto non vi può essere pronuncia del lodo distinta dalla sua sottoscrizione (« la pronuncia e la sottoscrizione sono nella mente del legislatore una cosa sola » afferma in linea con la surriportata citazione del Satta, il Vecchione).

Si può ancora rilevare che, mentre immutati rimangono sia l'obbligo degli arbitri di pronunciare - e quindi di sottoscrivere - il lodo entro il termine stabilito, sia la sanzione per non avervi ottemperato, le uniche eventuali dilazioni che possono

venire in rilievo per effetto delle modificazioni contemplate dal disegno di legge, nel caso particolare all'articolo 3, riguardano l'obbligo della consegna del lodo entro dieci giorni dalla sua ultima sottoscrizione. Il pericolo di effetti negativi di un comportamento dilatorio degli arbitri al riguardo è incommensurabilmente inferiore a quello parallelo, nell'attuale disciplina, rispetto all'obbligo del deposito del lodo.

Nel sistema in vigore, infatti, gli arbitri sono tenuti, in base all'articolo 825, a provvedere al deposito del lodo entro il termine perentorio di cinque giorni dalla sua sottoscrizione; in caso di tardato deposito, si ha la gravissima conseguenza - ai sensi del numero 5 del primo comma dell'articolo 829 del codice di procedura civile - che il lodo è impugnabile per nullità.

Ben diverse sono le conseguenze nel sistema come modificato dal disegno di legge in cui il solo « ulteriore obbligo degli arbitri, dopo la pronuncia, consiste nella consegna del lodo alle parti entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione. La ritardata consegna non può avere che conseguenze minori, tenuto conto del fatto che la parte che abbia interesse al deposito del lodo, al fine di ottenerne l'esecuzione, ha un anno di tempo per provvedervi e ciò non dalla data della sua sottoscrizione bensì dalla data del suo ricevimento. Inoltre, mentre nel sistema vigente le parti, ferma restando la responsabilità civile degli arbitri, nulla possono praticamente fare per costringerli ad effettuare il deposito entro il termine veramente iugulatorio di cinque giorni dalla pronuncia, nel sistema contemplato dal disegno di legge, in caso di mancata consegna del lodo entro dieci giorni dalla sottoscrizione, le parti potrebbero agire giudizialmente per ottenere la consegna del documento, fors'anche mediante il procedimento monitorio di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile. Con questo ritengo di aver dato una risposta esauriente al quesito che la Commissione, attraverso il collega Onorato, aveva posto.

Per quel che riguarda il momento dell'ultima sottoscrizione, è stato detto dai colleghi che esso assume un particolare rilievo nell'ambito della proposta nuova normativa, il che rende imprescindibile la esigenza di una certificazione sicura al riguardo, anche per rendere certo ed individuabile il momento in cui il lodo acquista efficacia vincolante tra le parti. Circa questo rilievo, si rinvia alle considerazioni svolte in ordine al precedente quesito, sottolineando che il momento in cui il lodo acquista efficacia vincolante fra le parti è esattamente individuabile ed è la data dell'ultima sottoscrizione; data che a norma del numero 6 dell'articolo 823 del codice di procedura civile, come modificato, deve risultare dal lodo.

Tale attestazione ha lo stesso valore di ogni altra dichiarazione contenuta in una scrittura privata, tale essendo la natura del lodo, prima dell'emanazione del decreto di esecutività da parte del pretore. Dal fatto che il lodo acquisisce efficacia tra le parti dal momento della sua sottoscrizione non si vede perché scaturisca l'esigenza di assicurare la certezza della data della sottoscrizione al di là di quanto è previsto per la generalità dei contratti, al cui valore è assimilabile il lodo che non sia dichiarato esecutivo. In altre parole, varrebbe anche per il lodo, quanto alla certezza della data, lo stesso regime applicabile ai contratti stipulati mediante scrittura privata. Inoltre, se la parte vittoriosa avesse interesse a far conferire al lodo un valore ed un efficacia maggiore che non siano quelli della scrittura privata, la parte stessa si affrettarebbe ad effettuare il deposito.

Si desidera segnalare, a titolo esemplificativo di quanto previsto nelle più moderne legislazioni circa il valore del lodo dal momento della sua pronuncia, che l'articolo 1476 del codice di procedura civile francese recita: « *La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche* ». Per il Regno Unito, l'*Arbitration Act* del 1950 prevede che: « *The*

award to be made by the arbitrator shall be final and binding on the parties ».

Si sottolinea il fatto che sia il codice di procedura civile francese sia la legge inglese sull'arbitrato, mentre non fissano alcun termine di decorrenza dell'efficacia del lodo tra le parti che non sia quello della pronuncia né impongono particolari certificazioni rispetto al momento in cui è avvenuta la pronuncia stessa, contemplanò come soltanto opzionale il deposito del lodo, al solo scopo di ottenerne l'esecutorietà, senza porre termini specifici per il deposito stesso. Analoga è la situazione nella maggior parte dei paesi europei.

Per quel che riguarda il quesito circa la necessità di conseguire maggiore certezza giuridica nel regime della sottoscrizione del lodo, attribuendo all'estensore del lodo medesimo la funzione di garante della validità del lodo sottoscritto soltanto dalla maggioranza degli arbitri, si fa notare che un emendamento in questo senso introdurrebbe nella nostra disciplina una innovazione che appare offrire minori garanzie di quanto ne offra la norma che si intende modificare, la quale ultima prevede — secondo un'interpretazione pacifica — che la dichiarazione che la minoranza non ha potuto o voluto sottoscrivere il lodo deve essere firmata da tutti gli arbitri che compongono la maggioranza. Parte della dottrina sostiene che « non sarebbe valida una postilla o altra aggiunta che recasse la firma del solo presidente del collegio o, comunque, non di tutti gli altri firmatari ».

Inoltre, a prescindere dalla maggiore garanzia offerta dalla sottoscrizione della dichiarazione da parte di tutti gli arbitri di maggioranza e senza tentare di prospettare l'intera casistica che potrebbe verificarsi, il proposto emendamento presenterebbe il seguente inconveniente, sia pure remoto: si ipotizzi il caso dell'estensore, che sia persona diversa dal presidente, il quale, una volta predisposto il lodo, lo sottoponga, prima ancora di firmarlo, com'è la prassi, al presidente; dopo di che potrebbe succedere che, firmato dal presidente ed anche dall'altro arbitro, sia proprio lo stesso estensore ad essere impossi-

bilitato (ad esempio per impedimento fisico) ad apporre la propria firma, con la conseguenza che il lodo sarebbe nullo — pur nell'ipotesi di delibera avvenuta alla unanimità — non potendo il presidente e l'altro arbitro dare atto che l'estensore non ha potuto sottoscrivere in quanto, con l'emendamento, tale certificazione spetterebbe al solo estensore.

Non sembra, quindi, che l'innovazione che si vorrebbe introdurre offra maggiori garanzie rispetto alla normativa vigente mentre potrebbe produrre un maggior numero di inconvenienti.

Più in generale, per quanto riguarda le maggiori garanzie delle quali si vorrebbe circondare, con i suggerimenti contenuti nel presente come nei precedenti punti, la sottoscrizione e più in particolare l'ultima sottoscrizione, si fa presente che, oltre alle garanzie contenute specificamente nella normativa del codice di procedura civile sull'arbitrato — tra le quali domina la responsabilità per danni, comminata dall'articolo 813 — è applicabile agli arbitri nell'ipotesi di comportamento doloso o fraudolento, l'articolo 55 del codice di procedura civile, come pure potrebbe essere suscettibile di applicazione, nell'ipotesi di falsità della data della sottoscrizione ovvero della mancata dichiarazione concernente la mancata sottoscrizione dell'arbitro renitente o impedito, l'articolo 845 del codice penale (falsità in scrittura privata).

L'ultimo punto riguarda il fatto che nella nuova disciplina il deposito del lodo, non più obbligatorio, bensì facoltativo, fa sì che i termini di pagamento dell'imposta di registro, che decorrono dal momento dell'omologazione, non siano più categorici, determinando la possibilità di dilazioni o, addirittura, di elusioni dell'imposta.

Da consultazioni avute con la rappresentanza degli arbitri è emersa la comune opinione di risolvere il problema dell'imposta di registro in altra sede.

Non ci si vuole con ciò sottrarre ad un commento sulla sostanza del problema.

Va chiaramente detto che la gravosità del regime tributario cui è assoggettato attualmente il lodo in conseguenza del deposito — imposta di registro sul titolo e

sulla condanna — costituisce uno dei motivi dello scarso ricorso all'arbitrato abituale.

Un tale regime non trova eguali (come è dimostrato dai cinque documenti che si allegano) negli altri paesi industrializzati e — a parte una non improbabile incostituzionalità dell'imposta sulla condanna per il fatto che la stessa non può costituire né per la parte vittoriosa, che si vede riconosciuto quanto le era già dovuto, né ovviamente per la parte soccombente, un indice di capacità contributiva — dimostra una scarsa sensibilità per l'esigenza del mondo operativo di provvedere a dirimere le liti, che nel suo ambito possono insorgere, attraverso un sistema snello e rapido di giustizia privata, al riparo da ingiustificati gravami fiscali, che non siano, eventualmente, quelli assai modesti (come risulta dalla documentazione allegata per quanto riguarda la Svizzera) che possono intendersi quale corrispettivo del servizio prestato dallo Stato in conseguenza del lodo.

Una dimostrazione esemplare per quanto riguarda tali esigenze è fornita dalla Francia, la quale, non solo si è dotata col nuovo codice di procedura civile del 1981 di una disciplina dell'arbitrato, sia nazionale sia internazionale, tra le migliori esistenti per favorire lo sviluppo del già cospicuo ricorso all'arbitrato, ma non assoggetta ad alcun gravame fiscale il deposito (del tutto opzionale) del lodo. Ma la dimostrazione di tale politica di sviluppo dell'arbitrato diventa ancor più palese se si pensa che la Francia aveva precedentemente un regime fiscale dell'arbitrato in parte analogo al nostro (in quanto assoggettava l'*exequatur* del lodo al pagamento di un'imposta proporzionale di registro), regime che è stato poi abrogato.

Ciò premesso, il problema sollevato in seno alla nostra Commissione merita qualche chiarimento.

Normalmente la controversia insorge in relazione ad un contratto (di vendita di beni mobili o immobili, di appalto, eccetera) il quale è assoggettato all'imposta — IVA o registro — che gli è propria. A questo riguardo, ovviamente, nessuna con-

seguenza deriva dalle proposte modifiche al codice di procedura civile.

Per quanto riguarda il lodo reso per dirimere la controversia vi sarebbero, con le modifiche proposte, due alternative: il lodo potrebbe essere eseguito spontaneamente ovvero, per ottenerne l'esecuzione forzata, il lodo stesso verrebbe depositato in pretura.

In questo secondo caso, a seguito del deposito del lodo ed entro venti giorni dalla data del decreto di esecutività dello stesso, dovrebbe essere corrisposta l'imposta di registro (sul titolo e sulla condanna) come nel regime attuale; l'unica differenza consiste nel fatto che il lodo, anziché entro cinque giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, verrebbe depositato dalla parte interessata entro un tempo massimo di un anno dalla data del ricevimento del lodo.

Tale differenza non può indurre a supporre un procrastinato deposito del lodo allo scopo di ritardare il pagamento dell'imposta, in quanto ciò sarebbe in netto contrasto con l'interesse, indubbiamente di gran lunga prevalente, della parte vittoriosa di ottenere quanto con il lodo le è stato riconosciuto.

Per quel che concerne l'altra alternativa e cioè quella dell'esecuzione spontanea del lodo, meritano di essere tenute presenti le seguenti considerazioni.

In primo luogo, il lodo non depositato e quindi avente unicamente forza vincolante fra le parti, ha la stessa natura del lodo irrituale, che secondo la dottrina e la giurisprudenza ha valore negoziale tra le parti. L'ingiustificato gravame fiscale cui è assoggettato il deposito del lodo rituale è senz'altro una delle ragioni del suo scarso utilizzo e, per converso, uno dei motivi del maggior ricorso che in Italia si fa all'arbitrato irrituale o libero.

In secondo luogo, si fa presente che la esecuzione spontanea del lodo non porta affatto ad una elusione dell'imposta. Infatti, se a seguito del lodo verranno messe in atto operazioni soggette ad imposta, queste dovranno essere regolarmente pagate; così, ad esempio, se la controversia

sorge in relazione ad un contratto di appalto e gli arbitri decidono che l'appaltatore ha diritto ad un maggiore compenso in applicazione degli articoli 1660 e 1664 del codice civile, l'appaltatore dovrà emettere fattura soggetta ad IVA per ottenere il pagamento di quanto dovutogli.

In sostanza, con l'esecuzione spontanea si evita unicamente il pagamento di quelle imposte che, se giustificate a seguito di processo ordinario, per i servizi che con lo stesso si chiedono allo Stato, diviene del tutto ingiustificato laddove nessun servizio viene chiesto allo Stato attraverso il procedimento arbitrale che si conclude con l'esecuzione del lodo.

Sotto l'aspetto dei principi di diritto tributario, il lodo che acquista valore di sentenza per effetto del decreto di esecutività, è stato, sia pure impropriamente, parificato ad una sentenza ordinaria e, pertanto — ferme restando l'obiezione di incostituzionalità sopra espressa per quel che riguarda l'imposta sulla condanna e le altre considerazioni sull'eccessività del gravame fiscale a fronte di un servizio dello Stato ridotto alla sola omologazione del lodo — quest'ultimo è assoggettato allo stesso regime fiscale delle sentenze ordinarie; è ovvio, pertanto, che il lodo, privo di esecutività ed avente quindi solo efficacia di natura privatistica, non può essere assoggettato a tale regime.

RAFFAELE RUSSO. Ritiro l'emendamento all'articolo 2, primo comma, presentato nella seduta del 19 gennaio, a firma del collega Casini e mia.

MAURO MELLINI. Credo che le precisazioni fornite dal sottosegretario, onorevole Gargani, siano state utili e, in alcuni punti, perfino soddisfacenti. Resta, però, a mio avviso, il problema che con le modifiche proposte si crea un nuovo tipo di arbitrato che ha efficacia eventuale di sentenza e che ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione. A me interessa proprio il fatto di una efficacia tra le parti che non sia l'efficacia ulteriore che è conferita a seguito dello

esercizio di un ulteriore diritto potestativo attribuito alle parti, quello del deposito. In effetti, nella scorsa seduta avevo commesso un errore, ritenendo che sorgesse il problema di un'inadeguatezza. Il punto è questo: la clausola compromissoria ha non solo efficacia sullo sviluppo della procedura arbitrale, ma ha anche un'efficacia impeditiva rispetto all'esercizio di altre giurisdizioni ordinarie, perché l'esistenza della clausola compromissoria preclude l'esercizio dell'azione nelle sedi ordinarie. A questo punto interviene un arbitrato che ha efficacia tra le parti ma non l'efficacia esecutiva che costituisce una delle espressioni del giudicato normale, salvo che non sia un'azione meramente dichiarativa, ma è evidente che il contenuto della clausola compromissoria non è quello di arbitrato di mero accertamento.

Mi rendo conto che i rappresentanti della corporazione degli arbitri ed anche i rappresentanti degli utenti degli arbitrati non sono comuni cittadini rispetto a comuni questioni perché purtroppo l'arbitrato è meno costoso della giustizia ordinaria, se rapportato a grandi interessi, ma nessuno può ricorrere agli arbitri per questioni di poco conto. Vorrei anche ricordare che è di questi giorni l'aumento, attraverso un decreto-legge, della tassa sulla minima litigiosità, che è passata da 20 a 50 mila lire - subendo, pertanto, un aumento del 150 per cento -, cifra che, com'è ovvio, non tutti possono permettersi di pagare per piccole controversie. Né mi pare sostenibile la tesi secondo la quale si vuole operare la difesa di un trattamento dell'arbitrato, dal punto di vista fiscale, diverso da quello del giudizio ordinario, perché dobbiamo essere coscienti del fatto che un tale tipo di scelta è possibile non solo nei casi previsti dal codice ma, in realtà, in tutti quei casi in cui una certa entità economica lo permetta. Non ci si può dire che, se l'arbitrato finisce con l'avere efficacia, a questo punto non si è avuta la pronunzia che ha tutti i crismi della giurisdizione, così che se le parti, trascorso il termine, dovessero ricorrere alla procedura monitoria, dovrebbero pagare ugualmente

la tassa. Questo non è vero perché l'esibizione di rapporti che comporta tassazioni anche estremamente elevate è già avvenuta. In effetti, non è che la tassa di registro si paga solo se si esegue la sentenza; essa si paga perché qualcuno ha deciso in un certo modo, anche se magari vi può essere il ricorso in appello.

Un'altra preoccupazione riguarda l'atteggiamento che dovrà tenere il fisco di fronte alla modifica proposta con la quale si ipotizza un atto giuridico di natura diversa da quella vigente attualmente: oggi, infatti, abbiamo il compromesso con il lodo arbitrale e con efficacia di sentenza, che conclude il suo cammino con il deposito davanti al pretore. Con il testo in esame, invece, si verrebbe a creare un atto che il fisco non può trovare e tuttavia esistente, atto che farà sorgere il problema se gli arbitri abbiano o meno l'obbligo della registrazione.

Per tutto il complesso di ragioni che ho sottolineato preannuncio che voterò contro l'articolo 2; il mio voto contrario è motivato anche dal fatto che, con la norma in questione, noi di fatto introdurremmo l'esenzione fiscale per i litiganti ricchi a fronte di un notevole aggravamento fiscale per quelli poveri.

PIERLUIGI ONORATO. Ritengo che le perplessità nate sulla disciplina dell'ultima sottoscrizione siano perplessità che in fondo non hanno possibilità di soluzioni alternative a quelle esistenti. Può darsi che inconvenienti pratici nascano nel nuovo regime, così come potevano nascere nel vecchio. Non vedo, però, come si possa ovviare a tali inconvenienti. Saranno probabilmente il presidente del collegio arbitrale e gli arbitri che interverranno, alla luce di questa carenza di disciplina, per regolamentare le difficoltà.

Per queste ragioni, dichiaro di votare a favore dell'articolo 2.

ANTONINO MACALUSO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 825 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

« Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne consegnano uno a ciascuna parte, entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione, anche mediante spedizione per mezzo della posta, in piego raccomandato.

La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo in originale, con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, nella cancelleria della pretura del luogo in cui è stato deliberato, nel termine di un anno dal ricevimento del lodo.

Il predetto termine ha carattere perentorio ».

PIERLUIGI ONORATO. Confesso che a proposito di questo articolo 3 le mie perplessità sono più forti. Condivido lo spirito di quanto detto dal collega Mellini in ordine al pericolo di trasformare l'arbitrato in una giustizia privata per ricchi. D'altronde io stesso avevo richiamato questo concetto nel mio intervento nella discussione sulle linee generali. In particolare, il rischio è quello di predisporre una disciplina dell'arbitrato che, in quanto libera dal regime fiscale della imposta di registro — che viene pagata solo al momento dell'omologazione —, si trasforma in un incentivo alla fuga dalla giustizia ordinaria. Come dicevo, tale incentivo vale solo per i rischi e questo non mi pare sia accettabile.

In ogni caso, mi rendo conto delle difficoltà di soluzione del problema perché, tecnicamente parlando, è vero quello che ci ha detto il Governo e cioè che sul titolo contrattuale e, quindi, anche sul compromesso arbitrale, le parti pagano l'imposta di registro e le altre eventuali. Sulla condanna non viene neppure

pagata l'imposta di registro sino al momento della omologazione, dopo di che, entro venti giorni, il lodo deve essere registrato e conseguentemente deve essere pagata l'imposta.

Mi rendo conto che l'imposta di registro sulla omologazione può avere senso in quanto corrispettivo del servizio giudiziario della omologazione stessa, così come mi rendo conto che è difficile pretendere un'imposta di registro sulla condanna nel momento in cui, essendo stata pagata l'imposta sul titolo, la condanna non rappresenta l'esercizio di un servizio giudiziario pubblico, ma solo un servizio arbitrale. In ciò sta la fondatezza dei rilievi fatti dal Governo e dall'Associazione italiana per l'arbitrato. Si tratta di osservazioni tecniche sicuramente valide, ma ciò non toglie la mia perplessità che si fonda soprattutto sulla considerazione che si tratta di materia che avrebbe dovuto essere affrontata con un respiro più ampio e forse anche in altra sede, proprio per evitare che in fondo l'arbitrato rituale possa fungere da strumento di fuga dalla giustizia ordinaria a favore di un ceto privilegiato.

A proposito di questo argomento, avevo pensato ad un emendamento che fiscalizzasse anche l'arbitrato rituale. Facendo questo, però, non avremmo fatto altro che incentivare il ricorso a quello irrituale, pregiudicando la capacità commerciale internazionale degli operatori economici italiani che si trovano in una condizione di inferiorità rispetto a quelli di quei paesi in cui l'arbitrato rituale esiste ed ha un trattamento fiscale più libero. Non ritengo che sia possibile ignorare il vincolo internazionale sull'economia italiana e sulla sua disciplina giuridica che stringe il settore.

Pur rendendomi conto di queste cose, continuo a nutrire delle perplessità per cui dichiaro un voto di astensione al fine di significare che in questo caso si tocca un punto nodale che avrebbe bisogno di una soluzione che va al di là della portata di un testo di questo genere.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore devo dire che le obiezioni del collega Mellini, poi riprese ed approfondite dal collega Onorato, sono da me condivise tant'è che le avevo anticipate, anche se in modo sommario, in sede di relazione.

Devo, però, ricordare che anche in quell'occasione feci notare che l'indicazione di un intervento legislativo che tenesse conto, per quel che riguarda la legge sul registro, della situazione che si viene a creare nel caso dell'arbitrato (che non è limitata solo a questa fattispecie, ma si produce anche per altri contratti, ad esempio quelli di locazione) non sarebbe stata auspicabile. Desidero ricordare, come argomento dirimente rispetto alla norma, che stiamo operando nell'alveo di una direttiva comunitaria e di una convenzione internazionale; stiamo cioè facendo un'opera di adeguamento legislativo a direttive internazionali sull'arbitrato. Le conseguenze di tale adeguamento sul nostro diritto interno non derivano dalla disciplina del ricorso all'azione civile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o dalle forme di deroga ammesse attraverso la clausola compromissoria, bensì dai risvolti fiscali che la nuova disciplina implica. A questo proposito, se del caso, cercheremo di individuare una soluzione in sede autonoma trattandosi, ovviamente, di problemi che non sono preclusi ad una trattazione futura. Insisto, pertanto, affinché l'articolo sia votato nel suo testo originario.

MAURO MELLINI. Dichiaro che voterò contro l'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 4.

Il numero 5 del primo comma dell'articolo 829 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« 5) se la sentenza non contiene i requisiti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 823 ».

(È approvato).

PIERLUIGI ONORATO. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questo provvedimento per le stesse motivazioni che ho già espresso circa l'articolo 3.

MARCO BOATO. Anche io mi asterrò dalla votazione per le ragioni che ho già avuto modo di esprimere.

ANTONINO MACALUSO. Il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà anch'esso dalla votazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni alla disciplina dell'arbitrato » (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3441).

Presenti	28
Votanti	21
Astenuti	7
Maggioranza	11
Voti favorevoli	21
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1983

Hanno preso parte alla votazione:

Alberini, Armato, Piccoli Maria Santa, Carta, Maroli, De Cinque, Dell'Andro, Di Vagno, Contu, Zarro, Cristofori, Gitti, Gaiti, Mellini, Pisicchio, Patria, Zambon, Gottardi, Revelli, Russo Raffaele e Rende.

Si sono astenuti:

Boato, Bottari, Granati Caruso, Manuzzu, Onorato, Salvato e Macaluso.

Seguito della discussione del disegno di legge: Miglioramenti economici a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria (Approvato dal Senato) (3833) e della proposta di legge Biondi e Bozzi: Estensione dell'indennità di servizio penitenziario a favore degli insegnanti elementari di ruolo e non di ruolo in servizio presso gli istituti di prevenzione e di pena (1201).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Miglioramenti economici a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria », già approvato dal Senato nella seduta del 20 dicembre 1982, e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Biondi e Bozzi: « Estensione della indennità di servizio penitenziario a favore degli insegnanti elementari di ruolo e non di ruolo in servizio presso gli istituti di prevenzione e di pena ».

Sostituirò io il relatore, onorevole Sabbatini, che si è dovuto assentare per gravi motivi.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole segnalando l'opportunità di rivedere il sistema delle indennità, armonizzandolo in un unico contesto ed adeguandolo, per quanto attiene alla ripartizione del personale in qualifiche funzionali, alle disposizioni della legge n. 312 del 1980.

La V Commissione bilancio, invece, ci ha comunicato che farà pervenire il parere nel corso della mattinata.

MAURO MELLINI. Vorrei chiedere alcune spiegazioni perché, pur provenendo da una Commissione che si occupa prevalentemente dei problemi del personale, ho una certa idiosincrasia verso questa materia.

A quanto ho capito dalla lettura degli articoli 1 e 2 del provvedimento, l'indennità di servizio penitenziario spetta sia per il servizio prestato nelle sedi penitenziarie vere e proprie, sia per i servizi prestati dal personale dell'amministrazione centrale della giustizia. In effetti, quella di cui si tratta, dovrebbe essere una specie di indennità di rischio e di disagio per ciò che riguarda specificamente il personale che vive all'interno degli istituti penitenziari, ma non si vede come lo stesso criterio possa essere applicato al personale del ministero: l'uscire della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, infatti, non corre alcun rischio, a meno che non si voglia considerare tale la eventuale irruzione all'interno dell'istituto di un gruppo terroristico.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'uscire di cui lei parla non usufruirà mai dell'indennità in questione, poiché non appartiene a nessuna delle categorie previste dal disegno di legge.

MAURO MELLINI. In secondo luogo vorrei sapere se l'indennità suddetta sia o meno cumulabile con quella di cui i magistrati già usufruiscono per i rischi connessi alla loro attività, rischi oggettivi, se si pensa agli assassini ed alle aggressioni che gli appartenenti alla magistratura hanno subito da alcuni anni a questa parte. Ora, se l'indennità in questione dovesse essere cumulabile con l'altra che ho detto, di tale circostanza beneficerebbero solo i magistrati dipendenti dagli istituti di prevenzione e pena e non anche tutti gli altri, per cui si creerebbe una sperequazione nel trattamento economico quanto mai ingiusta.

ANTONINO MACALUSO. Con particolare riferimento all'articolo 1 del disegno di

legge in discussione, desidererei precisare la differenza che passa tra un'indennità di servizio ed una di rischio.

Sulla base di quanto ha molto ben chiarito il collega Mellini non possiamo comparare l'attività costante di impiego lavorativo — quale quella svolta dal magistrato, dal cancelliere e dall'agente di custodia che lavorano all'interno di un istituto penitenziario con il rischio che alcune categorie corrono in particolari momenti dell'adempimento della loro funzione. Mi spiego meglio: alcune categorie del personale che presta servizio all'interno degli istituti penitenziari, ad esempio quella dei maestri elementari, vengono a diretto contatto con detenuti in isolamento, restando così separati da tutte le strutture di sorveglianza per cui vengono a trovarsi in una situazione davvero pericolosa, potendosi trasformare da un momento all'altro addirittura in ostaggi, in strumenti di ricatto da parte di detenuti per motivi di sovversione.

Possiamo noi, che siamo del mestiere, chiudere gli occhi su questi aspetti e valutare genericamente quella che può essere una qualsiasi indennità spettante a numerose categorie di personale? Con questo non voglio dire che debba essere conferita una indennità di rischio, eliminando quella di servizio; voglio solo sottolineare che è necessario tenere in considerazione gli aspetti del problema che ho testé richiamato. Perché dico questo? Perché, se abbiamo verificato che il rischio c'è, non possiamo comportarci come se non ci fosse. Le conseguenze di un simile atteggiamento, purtroppo, le abbiamo constatate in Sicilia: conoscevo personalmente il magistrato assassinato per motivi professionali. Ho grande stima, anche nella memoria, di questo giovane eroe. Le carenze dello Stato fanno sì che alcune persone vengano sacrificate in nome del loro impegno e del loro coraggio. Noi ci inchiniamo di fronte alla memoria di un magistrato che ha versato il proprio sangue perché credeva nello Stato e nelle istituzioni.

Se questi momenti di pericolo accompagnano un magistrato in tutta la giornata

ed in tutta la sua attività, anche quando è fuori dal servizio così come era per il valoroso magistrato assassinato, non possiamo non riconoscere che in determinati tempi e circostanze della vita penitenziaria sorgono rischi gravissimi come quelli che corrono i maestri elementari. Nella mia zona — e non ho vergogna a dirlo — l'analfabetismo è una realtà purtroppo palpitante che ha come conseguenza anche una particolare attività criminale, favorendo la mafia nel reclutamento della sua manovalanza. Il *killer* è una persona che ha il cervello chiuso dalla mancanza di cultura; diversamente non vi sarebbe questo bracciantato del crimine. Quando questa gente viene portata in una cella dell'Ucciardone, come si fa a dire che il maestro elementare non corre più di ogni altro un gravissimo rischio?

Le considerazioni che ho testé svolto, ovviamente, fanno capire che noi siamo favorevoli alla legge. Riteniamo, però, opportuno puntualizzare la notevole differenza che esiste tra un'indennità conferita per servizi onerosi che impegnano tutti gli organi della magistratura e tutto il personale addetto agli istituti penitenziari, ed una indennità che dovrebbe essere conferita anche in nome di rischi particolari. Secondo noi, quindi, deve essere fatto riferimento specifico all'indennità di rischio che è cosa diversa da quella di servizio carcerario.

Questo è l'obiettivo che il gruppo del MSI-destra nazionale intende conseguire, per cui nel corso dell'esame degli articoli faremo le nostre proposte in questo senso, presentando emendamenti miranti ad integrare in maniera più completa il testo per soddisfare le esigenze del personale di cui si discute che sono diretta conseguenza dell'attività svolta da questi valorosi servitori dello Stato.

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Riservandomi di intervenire in sede di discussione dei singoli articoli, dico subito che questo provvedimento sollecita alcune considerazioni di carattere generale, ferma restando la specificità del settore

e quella dei problemi del personale che in esso opera.

Non si può non rilevare che con questo provvedimento si intende continuare quella politica che ha portato alla formazione della cosiddetta « giungla retributiva », mancando ad esso qualsiasi collegamento non solo con la normativa generale che regola il pubblico impiego — e ciò è stato rilevato anche dalla I Commissione affari costituzionali — ma anche con un piano di riforma e di ristrutturazione del Ministero di grazia e giustizia e, in particolare, della direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena. Tutto ciò, a mio avviso, da un lato rischia di scatenare una pericolosa rincorsa « monetaria » di altre categorie e, dall'altro, di frenare quel processo di revisione delle strutture, del ruolo, delle attribuzioni e delle qualifiche professionali del personale che opera all'interno delle carceri. In una parola, manca il raccordo con una politica di attuazione della legge penitenziaria, affrontando il provvedimento separatamente ed unicamente problemi retributivi. Per di più ciò viene fatto attraverso il conferimento di una indennità sulla quale sappiamo bene sono sorte e sorgono ampie discussioni, delineandosi la tendenza al superamento di questa forma di retribuzione.

Sempre sul piano delle considerazioni generali, non si può non rilevare che il dissesto penitenziario rimane inalterato. Si presuppone scontato, si pensa che debba permanere, si continua ad andare avanti seguendo gli itinerari che sono stati sempre percorsi, cioè quelli della monetizzazione dei sacrifici e dei disagi terribili cui è sottoposto questo personale che lavora all'interno delle strutture carcerarie.

Dal 1970 ad oggi sono state approvate 5 o 6 leggi che riguardano le indennità a favore di questo personale, ma non si è mai proceduto ad una revisione, ristrutturazione, qualificazione dei diversi ruoli professionali. In una parola, non si fa una reale politica del personale né si affrontano i gravissimi problemi di carenza di organici, di disagi, di disaffezione

al ruolo, in una situazione di totale dissesto del carcere.

Sia chiaro che anche noi vogliamo dare un riconoscimento economico a queste categorie proprio in considerazione della specificità delle loro funzioni, ma vogliamo che tale riconoscimento sia finalizzato a qualche cosa. Infatti non possiamo fare a meno di rilevare la mancanza di interventi da parte del Governo in una politica delle strutture carcerarie che non sono state adeguate alle riforme del 1975.

A noi sembra che il provvedimento conceda queste indennità « a pioggia », cioè indistintamente a tutti, senza premiare effettivamente i disagi e i sacrifici che questo personale affronta.

Giustamente al Senato è stato osservato che questi aumenti retributivi sono a favore di tutto il personale che si trovi per caso a passare non dico nell'Amministrazione penitenziaria, ma nell'Amministrazione giudiziaria in generale. Infatti l'articolo 2 parla di appartenenti al personale civile dell'amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia e di personale delle altre amministrazioni dello Stato che prestano servizio presso gli uffici ed istituti centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria. A noi sembra che in un momento di grave crisi economica, come quello che stiamo attraversando, non sia il caso di concedere aumenti retributivi così indiscriminati. Le indennità devono essere riconosciute per i disagi, per i sacrifici, i turni massacranti, la lontananza da casa, la vita nelle isole, la mancanza di orari di servizio, il contatto continuo con una realtà difficile e pericolosissima. A tutto questo bisogna dare un riconoscimento, certamente, ma non dobbiamo fermarci qui: dobbiamo affrontare il problema della ristrutturazione dei ruoli e delle funzioni all'interno delle carceri.

Mi riservo, infine, di presentare alcuni emendamenti in sede di esame degli articoli.

MARCO BOATO. A meno che non vengano portate sostanziali modifiche al te-

sto, mi asterrò dalla votazione su questo provvedimento. La ragione per cui non mi oppongo è perché ritengo che questo disegno di legge risponda ad una giusta esigenza del personale civile e militare addetto all'amministrazione penitenziaria, in particolare all'interno della situazione carceraria. Chiunque di noi si rechi in un qualunque carcere del nostro paese si trova di fronte, parlando con gli agenti di custodia o con il personale civile che è addetto alla gestione e direzione amministrativa, al problema di carattere finanziario cui il disegno di legge in discussione cerca di porre rimedio.

Le ragioni per le quali però sarei stato tentato di oppormi al provvedimento sono già emerse nel dibattito svoltosi in questa Commissione, nonché in quello sviluppatosi nell'altro ramo del Parlamento. La prima di esse risiede nel fatto che quella che a tutti gli effetti è un'indennità di rischio viene ad assumere i connotati, forse per omogeneità con altri casi, di un'indennità di funzione. In proposito auspico che il Governo fornisca i chiarimenti richiesti, perché, se l'interpretazione corretta dovesse essere quella delineata dalla collega Granati Caruso, ci troveremmo di fronte ad un fatto molto grave.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La legge è scritta così chiaramente!

MARCO BOATO. Questo non è vero perché, se il pronome « che » fosse riferito solo al secondo tipo di personale indicato nell'articolo 2, l'interpretazione corretta sarebbe quella della collega Granati Caruso. Per altro, il Governo ha rilasciato in proposito una dichiarazione al Senato, per cui forse sarebbe opportuno che facesse altrettanto qui alla Camera.

L'altro aspetto a mio avviso criticabile del disegno di legge in discussione consiste nel fatto che l'indennità in questione venga inserita in parte come elemento dello stipendio e diventi, quindi, pensionabile. A tale proposito, mi pare che la soluzione migliore sia quella di seguire

le indicazioni contenute nel parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali.

Il terzo aspetto sul quale intendo soffermarmi, anche se non mi sembra il caso di insistere su di esso, visto che partiamo evidentemente da livelli piuttosto bassi rispetto ad altri settori dell'amministrazione dello Stato, riguarda il fatto che non si può proclamare ai quattro venti che gli aumenti retributivi per il personale non possono superare i tetti stabiliti dal Governo in rapporto alla dinamica inflazionistica, e poi regolarmente superarli. Lo stesso sottosegretario Gargani, infatti, ha dichiarato al Senato che questi aumenti superano il tetto non solo del 13, ma addirittura del 16 per cento, il che evidentemente configura la possibilità che si inneschi una reazione a catena in altri settori della pubblica amministrazione.

L'ultimo aspetto del quale vorrei occuparmi è quello che concerne gli insegnanti elementari che operano nelle carceri. Il problema era stato sollevato nel dibattito svoltosi nell'altro ramo del Parlamento e, a mio avviso, non deve essere accantonato con la generica promessa di risolverlo in altra sede, tanto più che, abbinata al disegno di legge governativo, abbiamo la proposta di legge liberale n. 1201, il cui contenuto proporrei che venisse trasfuso, magari sotto forma di emendamenti, nel testo del disegno di legge. Chiunque abbia avuto modo di visitare un carcere per analizzare e conoscere non solo i problemi dei detenuti, ma anche di tutti gli operatori addetti, a vario titolo, all'amministrazione penitenziaria, ha dovuto constatare la condizione davvero umiliante in cui sono costretti ad operare gli insegnanti elementari all'interno degli istituti di pena. Pertanto, da questo punto di vista, sarei favorevole all'estensione del beneficio dell'indennità anche a tale categoria, così come previsto dalla proposta di legge liberale.

Sono questi alcuni elementi di perplessità ed anche di opposizione che ho voluto sottoporre al vaglio dei colleghi,

pur riconoscendo l'esigenza sacrosanta di dare una risposta — ma il modo prescelto è sbagliato, a mio avviso — ai problemi di carattere retributivo di tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria concretamente e direttamente impegnato all'interno delle carceri.

Vorrei ora sollevare in modo ironico un problema rispetto ad un passo del resoconto sommario della seduta del Senato, problema del quale abbiamo avuto modo di parlare in occasione dell'esame del provvedimento con il quale venne attribuita nel 1980 ai magistrati un'indennità di rischio. Preferirei che, quando si concedono aumenti di questo tipo, non si invocasse sempre il terrorismo per giustificarli! Non si può non riconoscere come il terrorismo abbia colpito, in modo spesso mortale, personale dello Stato, ma ritengo che sia umiliante per lo Stato, per il Parlamento e perfino per i destinatari delle indennità che si dica che gli aumenti vengono dati perché il terrorismo colpisce. A tale proposito, vorrei leggere un passo del resoconto sommario del Senato: « Il senatore Bonifacio rileva che il problema sollevato dal senatore Maffioletti è stato spesso riproposto anche in riferimento ad altri settori della pubblica amministrazione. A suo parere, però, l'esperienza tragica del terrorismo dimostra che esiste totale indifferenza di posizione tra chi opera negli istituti penitenziari e chi è impiegato negli uffici del ministero, sicché una discriminazione a danno di questi ultimi non sarebbe giustificata ». Malgrado la dichiarazione sia del senatore Bonifacio, persona che stimo molto, essa dice cose non del tutto vere: infatti, abbiamo constatato che in realtà veramente esposti sono soprattutto coloro che lavorano concretamente nella gestione e nell'amministrazione delle carceri. Resta comunque il fatto che è umiliante che motivazioni di questo tipo costituiscano la giustificazione per aumenti di stipendio, sia pure sottoforma di indennità.

Ricordo che analoghe considerazioni feci quando esaminammo il provvedimento che concedeva un'indennità di rischio

ai magistrati. Anche in quell'occasione si ebbe l'impressione che lo scandalo che era seguito all'assassinio del giudice Mario Amato venisse tradotto in una sorta di monetizzazione del rischio, senza che venissero contestualmente assunti provvedimenti di ben altra rilevanza istituzionale. A tale proposito la collega Granati Caruso ha sollevato una questione più generale relativamente al fatto che, nel caso di specie, stiamo monetizzando un certo ritmo di lavoro; le scarse possibilità di disporre di giorni di ferie o di riposo; lo spaventoso orario cui la gran parte di questo personale è sottoposta; per quanto riguarda i direttori delle carceri, la reperibilità permanente, 24 ore su 24, la scarsa possibilità di avere una autentica vita familiare. Potrei continuare ad elencare gli elementi che rendono la vita del personale addetto alle carceri assolutamente gravosa ed indegna dal punto di vista umano; un personale che, con una espressione altisonante, si suole dire che è « al servizio dello Stato ». Detto questo, preciso che anch'io ritengo che la risposta a questi problemi debba essere data con la riorganizzazione del personale civile del Ministero di grazia e giustizia addetto agli istituti di prevenzione e di pena, nonché con la riforma del Corpo degli agenti di custodia. Se non ricordo male, è stato nominato come nuovo relatore del provvedimento di riforma l'onorevole Carta; mi auguro che questo ultimo si faccia immediatamente parte diligente affinché la riforma medesima sia messa all'ordine del giorno ed affinché sia esaminata celermente e varata in un contesto legislativo che preveda anche una valorizzazione diversa del personale civile. La questione è stata affrontata anche al Senato con la presentazione di emendamenti — poi ritirati su richiesta del Governo — che prevedevano la possibilità per il personale civile direttivo della direzione generale dell'amministrazione penitenziaria di arrivare anche a svolgere funzioni dirigenti all'interno della direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena, che oggi sono monopolio dei magistrati. Tale monopolio, infatti, è quanto

meno discutibile, secondo me sbagliato, perché il personale civile molte volte ha maggiori conoscenze dei problemi interni a tali istituti di quante ne abbiano dimostrate, in alcuni casi, certi magistrati, che spesso non hanno il senso della concretezza della vita carceraria, avendo poco a che fare con essa.

Riservandomi di fare ulteriori dichiarazioni nel corso della discussione degli articoli, se non vi saranno modificazioni tali da indurmi a cambiare atteggiamento, preannuncio che mi asterrò dalla votazione finale del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE GARGANI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Per rispondere agli interrogativi posti farò una premessa che penso sarà esauriente a questo fine.

Non ricordo, per la verità, che nel corso del dibattito relativo ad un precedente provvedimento, analogo a questo, con il quale si attribuivano indennità al personale penitenziario (e, per tagliare la testa al toro, aggiungo che l'articolato del provvedimento oggi in discussione riprende la formulazione di quello che ho testé richiamato) siano state fatte obiezioni del tipo di quelle oggi sollevate. In parole povere, noi abbiamo già concesso a questo personale dipendente dall'amministrazione penitenziaria la stessa indennità seguendo le stesse modalità.

Un'altra osservazione — anch'essa a titolo di premessa — è opportuno fare in questa fase del dibattito. Il discorso fatto dalla collega Granati Caruso, che allarga i termini del problema e parla di visione limitata da parte del Ministero e di una politica settoriale rispetto al personale ed a tutta la problematica carceraria, credo non abbia fondamento. Desidero dire, proprio perché ci credo, che tra tutti i provvedimenti limitati, parziali che settorialmente vogliono risolvere singoli problemi questo dell'attribuzione di una indennità al personale penitenziario mi

sembra sacrosanto, omogeneo e ortodosso rispetto anche ad una direttiva dell'ONU che stabilisce che questo personale deve ottenere dei riconoscimenti che vanno al di là delle nomine che riguardano il pubblico impiego.

Desidero precisare inoltre che si è deciso di conferire l'indennità in questione dopo una lunga trattativa con il personale che ha dimostrato — e desidero dirlo pubblicamente — una responsabilità che non ha l'eguale in altre categorie. A questo proposito ricordo che tale personale ha fatto un solo sciopero, più di facciata che altro, pur essendo veramente maltrattato. Nonostante le rivendicazioni avanzate, nonostante nel luglio del 1981 chi vi parla abbia sottoscritto un lodo arbitrale per attribuire questi aumenti di indennità, nonostante tutto ciò, in nome delle « emergenze » del primo Governo Spadolini, il contratto è slittato al 1982; siccome il testo della legge prevede la decorrenza delle indennità suddette dal 1° gennaio 1982, essendo venuti fuori problemi di bilancio che la Commissione proposta al parere sta cercando di risolvere, la categoria, facendosi carico delle emergenze del Governo attuale, pur di poter risolvere la questione, ha dichiarato di accettare la decorrenza a partire dal 1° gennaio 1983, rinunciando così alla retroattività della norma che la favoriva. A questo fine, pertanto, presenterò un emendamento.

Fatte queste premesse, dico subito che non trovo fondate le obiezioni mosse al provvedimento dai colleghi Boato, Mellini ed anche da altri, e riprese dalla I Commissione affari costituzionali nel suo parere. Io non ritengo giusta — lo dico con chiarezza — l'esclusione dall'indennità del personale della direzione generale dell'amministrazione penitenziaria. A parte il numero estremamente limitato di questi dipendenti (poco fa ho interrotto il collega Mellini per fargli presente che il provvedimento non poteva riguardare gli uscieri perché questa qualifica non esiste essendo previste quelle di agenti di custodia, di ragioniere e di personale militare e civile) ricordo ai colleghi che ab-

biamo votato la concessione della precedente indennità all'unanimità. In ogni caso, anche se la questione del numero limitato non risponde al quesito generale posto dai colleghi, non posso fare a meno di ricordare che si tratta di venti o trenta persone al massimo. Inoltre, il personale in questione svolge le stesse mansioni dell'altro, entra egualmente nel carcere, può anche avere poteri ispettivi e comunque svolge mansioni connesse con una funzione che non possiamo scindere dall'intero complesso.

Le osservazioni fatte dai colleghi mi sembrano quindi esagerate alla luce del fatto che — lo ripeto — le mansioni sono le stesse, la *ratio* con la quale si concede l'indennità è uguale e i rischi sono maggiori — e dico questo fors'anche esagerando — senza considerare i problemi relativi al terrorismo richiamati dal collega Boato. Ciò che occorre considerare è l'opportunità di riconoscere la difficoltà di esercizio di un mestiere; difficoltà che, oltre ad essere oggettivamente notevoli e non solo a causa del terrorismo, lo sono anche soggettivamente perché impongono a questa categoria di personale una situazione di vita davvero disagiata.

Va detto con chiarezza che al Senato è stato approvato un emendamento per evitare dubbi di interpretazione, per cui all'articolo 2 si precisa che si tratta del personale del Corpo degli agenti di custodia e degli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia e del personale delle altre amministrazioni dello Stato. Se non fosse così i 34 miliardi stanziati non sarebbero sufficienti.

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Al Senato, però, è stato respinto un emendamento riguardante gli insegnanti.

MARCO BOATO. Proprio riguardo alla questione degli insegnanti voglio leggere al sottosegretario quanto è riportato nel comunicato della Commissione del Senato relativamente a questo provvedimento: « Richiamata quindi la questione degli insegnanti elementari, che a suo avviso va

risolta, il sottosegretario Gargani preannuncia la presentazione di emendamenti nei quali si terrà conto dei suggerimenti emersi nel corso del dibattito ».

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Questo è avvenuto prima che si iniziasse la discussione sul provvedimento; poi è risultato chiaro che si tratta di indennità a favore delle sole categorie che prestano servizio presso l'Amministrazione penitenziaria.

Circa l'altra questione sollevata dall'onorevole Boato sul personale civile in servizio presso gli istituti di prevenzione e pena, sempre in quel lodo cui ho fatto cenno prima è stata espressa la volontà di consentire l'accesso a personale diverso dai magistrati.

PRESIDENTE. In attesa che la Commissione bilancio esprima il prescritto parere, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 12,20, è ripresa alle 13.

PRESIDENTE. Comunico che la federazione sindacale dei lavoratori statali mi ha fatto pervenire la seguente lettera, di cui ritengo opportuno informare la Commissione:

Onorevole Presidente,

la relazione al disegno di legge intitolato « Miglioramenti economici a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria » in un suo passo recita testualmente: « si rende, pertanto, necessario apportare ulteriori miglioramenti al trattamento economico del personale dell'Amministrazione penitenziaria, direttori delle carceri ed altro personale civile nonché appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, e ciò in diretta e principale correlazione all'effettività del servizio prestato ».

Di questa affermazione le Organizzazioni sindacali colgono il significato di fondo: cioè quello di remunerare quelle condizioni di lavoro che si discostano

in modo usuale e sostanziale dalla media. Con ciò il sindacato non può che essere d'accordo ed è per questo che considera non soddisfacente l'articolato in argomento che, invece, prescinde da questo principio laddove estende, in modo non differenziato, le indennità in esso previste a tutto il personale dell'Amministrazione, sia che presti servizio negli Istituti di prevenzione e pena che negli uffici centrali.

A quanto già esposto si aggiunge il contenuto dell'accordo intercorso il 23 gennaio 1983 tra Governo e organizzazioni sindacali, in relazione alla questione del costo del lavoro, che prevede espressamente la riconduzione a contrattazione di tutti i flussi di spesa relativi al personale.

Da ciò consegue la rivendicazione, da parte del sindacato, della capacità di contrattazione della indennità prevista nel citato decreto di legge.

Per tutte queste motivazioni formuliamo la seguente proposta che coglie lo spirito del provvedimento in esame, razionalizzandone la struttura e la erogazione:

1) *Per il personale dell'Amministrazione penitenziaria:*

a) costruire una indennità base, pari all'attuale indennità di rischio penitenziario;

b) prevedere fasce di incremento percentuali dell'indennità di cui al punto a) in ragione di criteri obiettivi in grado di evidenziare le reali condizioni di lavoro;

2) *Per il restante personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

analoga soluzione va prevista, sulla base di un equo rapporto percentuale, per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ivi compreso quello non di ruolo, in sostituzione del compenso previsto dall'articolo 168 della legge numero 312 del 1980, e per il personale degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, in sostituzione del compenso previ-

sto dal punto 2) dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 1229/59.

Per quanto attiene al punto 2) la proposta tende a risolvere un problema interno al settore, che ha creato e crea notevoli tensioni tra il personale, in maniera omogenea con le differenziazioni necessarie per distinguere le diverse realtà di lavoro. Nel prossimo mese di maggio, infatti, è prevista la scadenza del compenso previsto dal citato articolo 168 della legge n. 312 del 1980 ed attribuito in ragione delle particolari condizioni di lavoro di tale settore.

A queste organizzazioni sindacali sembra questa proposta rispondente a quelle necessità, espresse in premessa, di razionalizzazione e di equità.

Nel rinnovare la richiesta alla S.V. onorevole di concedere alle scriventi organizzazioni sindacali una audizione nel merito e riservandoci di meglio articolare, in tale occasione, la nostra proposta, porgiamo distinti saluti.

Comunico, altresì, che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che all'articolo 1 la parola « 1982 » sia sostituita con « 1983 » e che il primo comma dell'articolo 3 sia sostituito dal seguente: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1983 in lire 34 miliardi, si provvede a carico del capitolo 1292 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1982 ».

MARCO BOATO. Intervenendo brevemente sull'ordine dei lavori, ritengo che, in base alle osservazioni emerse nel dibattito e nell'incontro informale che abbiamo avuto con i rappresentanti sindacali del settore, sia necessario un breve periodo di riflessione. Tale pausa di riflessione mi sembra tanto più doverosa, in quanto lo Stato si trova attualmente in una situazione economico-finanziaria notevolmente più grave di quella di due anni fa, quando approvammo un analogo provvedimento riguardante i magistrati.

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1983

Da questo punto di vista, credo che dobbiamo agire con senso di responsabilità e rinviare alla prossima settimana il seguito della discussione del provvedimento, per consentire una adeguata valutazione critica dei problemi sollevati.

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Il gruppo comunista fa propria la richiesta dell'onorevole Boato.

MAURO MELLINI. Mi associo anch'io a tale richiesta.

ANTONINO MACALUSO. Insisto perché si continui nell'esame dei provvedimenti in discussione.

GIANUARIO CARTA. Pur riconoscendo l'opportunità di un rinvio della discussione ai fini di una più attenta valutazione del testo in esame, dichiaro fin da ora di concordare con quanto detto poc'anzi dal rappresentante del Governo.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo chiede drasticamente che si continui oggi nella trattazione dei provvedimenti. Ciascuno, comunque, si assumerà le proprie responsabilità; per quel che mi riguarda farò, a questo proposito, una dichiarazione all'esterno, visto che conosco meglio di altri problemi di cui si discute.

MARCO BOATO. Se il Governo intende assumere questo atteggiamento, io chiedo drasticamente che si avvii a conclusione la riforma del Corpo degli agenti di custodia. La mia era stata una dichiarazione interlocutoria, seguita da una richiesta di rinvio a data fissa, per cui non vedo la ragione dell'irrigidimento pretestuoso del Governo.

Non dimentichiamo che in questo momento nella Commissione la maggioranza di Governo è praticamente inesistente. Se il Governo ritiene di fare delle richieste drastiche, dovrebbe, quanto meno,

poter contare sulla presenza della sua maggioranza.

PRESIDENTE. Trattandosi di due proposte tra loro inconciliabili e tenuto conto del particolare peso della richiesta del Governo a proposito di una materia di questo tipo che coinvolge la diretta responsabilità dell'esecutivo, credo dovremmo far riferimento al fatto che il dissenso non è nel merito, bensì sulla data da fissare per il seguito della discussione. È su questo, quindi, che dobbiamo tentare di trovare un'accordo.

MARCO BOATO. Si potrebbe decidere di riprendere la discussione nel pomeriggio di martedì prossimo; però i deputati della maggioranza dovrebbero impegnarsi in questo senso, affinché non si verifichi nuovamente quello che è accaduto oggi, e cioè che alcuni deputati di altre commissioni sono stati «prelevati» in blocco per venire a votare qui. Prima avevo accennato a bassa voce a questo scorretto modo di procedere; adesso, visto l'andamento del dibattito sull'ordine dei lavori, mi sento obbligato a dirlo a voce alta. Se i colleghi della maggioranza si impegnano ad essere presenti, ripeto che si potrebbe riprendere la discussione martedì prossimo.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore, propongo che il seguito del dibattito sia rinviato a mercoledì mattina della prossima settimana.

Se non vi sono ulteriori obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO